

RG n. 1 / 2020



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 1/2020;

vista la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012, depositata da CECCHINI PIERO (cf CCCPRI45R07C357J)

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della Dott.ssa GRAZIA RIGHETTI;

preso atto che la proposta si articola come di seguito indicato:

vendita entro 18 mesi dall'omologazione dell'accordo dell'unico bene immobile di cui l'istante è titolare, stimato in euro 710.000,00; pagamento integrale delle spese di giustizia e dell'agenzia immobiliare che curerà la vendita del predetto immobile a trattativa privata; pagamento a saldo e stralcio del debito dell'unico creditore ipotecario per euro 470.000,00 il quale ha prestato consenso alla riduzione del credito e alla cancellazione delle ipoteche volontarie e giudiziali gravanti sull'immobile; pagamento integrale del credito privilegiato di Medio Credito Centrale spa, quantificato in euro 58.242,47 oltre interessi al tasso di 1,5% in relazione alla moratoria annuale, nonché del debito erariale per euro 111,95 oltre euro 1.759,51 come da integrazione del 3.6.2020; pagamento dei creditori in chirografo con il ricavato della vendita immobiliare in una percentuale indicativa di soddisfacimento del 5,5- 6,5%;

ritenuto che il creditore ipotecario, anche in considerazione dell'assenso già manifestato all'operazione, e comunque in considerazione della dismissione del bene gravato da ipoteca, non sia chiamato al voto, posto che lo stesso viene pagato contestualmente alla vendita del bene;



ritenuto, di contro, necessario consentire ai creditori privilegiati di esprimere il proprio voto (con le percentuali indicate nella tabella riassuntiva di cui alla memoria integrativa del 3.6.2010);

invero, trattasi di privilegio generali sull'intero patrimonio del debitore, che, come indicato a pagina 17 lett. d) della proposta (doc. 6) è titolare altresì di posizioni previdenziali attive presso INPS e presso la Repubblica di San Marino;

per essi, infatti, è prevista una possibile moratoria ultrannuale, posto che la vendita del cespite messo a disposizione della procedura è fissata in 18 mesi dall'omologazione del presente accordo;

rilevato che, con le precisazioni di cui sopra, la proposta soddisfa dunque i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

#### **FISSA**

l'udienza del **24.09.2020 ore 13.30** disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica certificata, della proposta, e del presente decreto;

#### **DISPONE**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

#### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti

#### **DISPONE**

Che della proposta e del presente provvedimento sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.



Rimini, 18/05/2020

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Rossi Silvia

